

*Imposta di bollo pari ad Euro
112,00 assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 1562 del
1/08/2018 dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale
II di Milano.*

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di supporto tecnico operativo a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL) finalizzato alla predisposizione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 ed all'ottenimento, da parte di CAL, della certificazione del Sistema medesimo da parte di Ente accreditato. CIG [•]

INDICE

ART. 1 – PREMESSE	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE	4
ART. 4 – CORRISPETTIVO	7
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	7
ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESPLETAMENTO..	9
ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 8 – PENALI E INADEMPIMENTI	13
ART. 9 – CONTROVERSIE	14
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’AFFIDATARIO	15
ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	16
ART. 12 –GARANZIE	16

ART. 13 – RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 15 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA	19
ART. 16 – TRASPARENZA	20
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ART. 18 – IMPOSTE, TASSE E SPESE	22
ART. 19 – MONITORAGGIO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	23

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Giacomo Melis, nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “**CAL**”)

E

[•], con sede in [•] ([•] - [•]), [•]– [•], C.F./P.IVA n. [•], nato a [•] il [•], (di seguito l’**Affidatario**)

di seguito, entrambi (**CAL** e l’**Affidatario**), denominati congiuntamente “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) con determina a contrarre in data [•], CAL ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all’affidamento del Contratto in epigrafe;
- b) con atto del [•], CAL individuava [•] quale affidatario del servizio in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "**Contratto**") e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del servizio.

ART. 2 - DEFINIZIONI

2.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•] cui è stato affidato il Servizio e che sottoscrive il Contratto;
- b) **Appalto o Servizio** indica l'appalto del servizio di supporto tecnico operativo a CAL finalizzato all'ottenimento da parte di CAL della certificazione secondo lo standard UNI ISO 45001:2018, così come meglio descritto nel presente Contratto;
- c) **CAL** indica Concessione Autostrali Lombarde S.p.A. con sede a Milano, in via Pola n. 12/14;
- d) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- e) **Contratto** indica il presente Contratto;
- f) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio, ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

g) **Parti** indica CAL e l’Affidatario unitamente considerati.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 CAL conferisce all’**Affidatario**, che accetta, l’affidamento del servizio di supporto tecnico operativo a CAL finalizzato alla predisposizione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (di seguito anche “SGSSL” o “Sistema di Gestione”) e all’ottenimento da parte di CAL della certificazione secondo la norma UNI ISO 45001:2018 ovvero secondo la norma che specifica i requisiti per un SGSSL per consentire ad una organizzazione di controllare i propri rischi e sfruttare le opportunità in tale ambito e di migliorare le proprie prestazioni.

3.2 Le attività che l’Affidatario si impegna a prestare consistono, a titolo esemplificativo (e senza che tale indicazione sia esaustiva di qualsiasi altra necessità che possa insorgere) in quelle di seguito illustrate (di seguito il “**Servizio**”):

a) Analisi del contesto: durante questa fase l’Affidatario dovrà analizzare la documentazione ex D.lgs. 81/08 “*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*” di cui CAL è già dotata e verificare le modalità con le quali vengono attuate le previsioni di tale documentazione, formulando possibili miglioramenti e integrazioni alla documentazione di cui sopra connessi anche a quanto stabilito nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” di CAL, attualmente in corso di aggiornamento;

- b) Conformità normativa:** durante questa fase l'Affidatario dovrà verificare la conformità della documentazione predisposta da CAL ex D.lgs. 81/08 con suddetta normativa di riferimento al fine di identificare eventuali criticità che potrebbero portare a problemi in sede di certificazione;
- c) Elaborazione documenti del Sistema di Gestione:** in questa fase l'Affidatario procederà alla redazione della documentazione che comporrà il SGSSL di CAL. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno esaminati i processi aziendali e redatti: il Manuale del Sistema, le Procedure, le Istruzioni Operative, i format ed i moduli per le RegISTRAZIONI ed i Documenti di pianificazione;
- d) Svolgimento Audit interni pre-certificazione:** per la verifica dell'efficacia e dell'implementazione del SGSSL predisposto, in questa fase l'Affidatario procederà allo svolgimento di Audit interni con le modalità previste per i SGSSL secondo la norma UNI ISO 45001:2018;
- e) Riesame della Direzione:** in questa fase l'Affidatario dovrà dare supporto a CAL per il Riesame della Direzione del SGSSL ovvero per la valutazione dell'efficacia del SGSSL stesso condotta da parte delle figure apicali della Società;
- f) Certificazione:** in questa fase l'Affidatario affiancherà CAL durante lo svolgimento delle verifiche ispettive che l'Ente di Certificazione effettuerà per accertare la rispondenza del SGSSL a quanto previsto dalla norma UNI ISO 45001:2018, nonché la corretta attuazione del Sistema medesimo. L'affiancamento a CAL prevede che l'Affidatario tra l'altro:

- supporti CAL nella predisposizione e nell'invio della documentazione per avviare l'iter di certificazione con l'Ente prescelto;
- supporti CAL nel corso degli audit dell'Ente certificatore;
- predisponga gli eventuali correttivi richiesti dall'Ente certificatore fino all'ottenimento della certificazione;

g) Svolgimento degli audit interni nel triennio di validità della certificazione: in questa fase l'Affidatario effettuerà presso CAL le attività di Audit previste dal SGSSL al fine del mantenimento della Certificazione.

3.4 Nell'espletamento del presente affidamento, l'Affidatario non dovrà porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto del presente Contratto. L'Affidatario non potrà svolgere attività in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di CAL. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.

3.5 CAL si impegna a fornire la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'Affidatario l'espletamento della prestazione nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo punto **6.1**.

3.6 L'Affidatario si impegna ad espletare la prestazione oggetto dell'affidamento avvalendosi di un team di lavoro che garantisca esperienza in materia, e nell'ambito del quale sia garantita la presenza di almeno un soggetto in possesso della qualifica di Auditor per la norma UNI ISO

45001:2018, il dott. [•].

3.7 La prestazione oggetto del presente Contratto è svolta presso la sede dell’Affidatario e di CAL.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

4.1. Il corrispettivo per l’espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 ammonta a complessivi **Euro [•]** ([•]), comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione del contratto, oltre I.V.A. nelle misure di legge. Il suddetto importo è onnicomprensivo anche di ogni eventuale spesa di trasferta.

4.2. Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione del **Servizio**, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del **Contratto**.

4.3. Il predetto corrispettivo è fisso e invariabile, non soggetto a revisioni o adeguamenti, per tutta la durata dell’appalto.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

5.1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

5.2. L’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari

applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5.3. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente affidamento, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento dell'affidamento contenuti nel **Contratto**.

5.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intenden-

dosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo affidatario ogni relativa alea.

5.5. L’Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L’Affidatario, in particolare, dichiara e garantisce che l’attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del medesimo, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l’Affidatario ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESPLETAMENTO

6.1. Il presente Contratto ha durata dallo specifico ordine di servizio di CAL, indicativamente tra fine novembre 2018 e fine febbraio 2019 – corrispondente al termine previsto per la conclusione dell’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di CAL – fino al termine dell’esecuzione dell’attività di cui alla precedente lett. g) dell’art. 3.2, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- entro 4 mesi dall’ordine di inizio esecuzione dell’attività, consegna di report relativo alle attività di cui ai punti **a), b) e c)** del precedente art. **3.2**;
- entro 2 mesi dalla conclusione delle attività di cui ai punti **a), b) e**

c), lo svolgimento delle attività di cui ai punti **d)** ed **e)** del precedente art. **3.2.**;

- dall'ottenimento della certificazione e per i 3 anni successivi, svolgimento di audit interni con cadenza ed oggetto stabiliti nell'ambito delle attività di cui al presente contratto.

6.2 CAL si riserva di assegnare tramite comunicazione scritta, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, un maggiore termine per l'espletamento di ciascuna delle fasi di cui al precedente punto **6.1** qualora fosse necessario per esigenze di CAL o per motivazioni insorte durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1. Il corrispettivo di cui all'art. **4.** sarà corrisposto secondo la seguente cadenza:

- **20%** del corrispettivo a seguito all'espletamento delle prestazioni di cui alle lettere **a), b)** e **c)** del precedente art. **3.2.**, decurtato dell'importo di Euro 112,00 per il pagamento dell'imposta di bollo, come meglio specificato al successivo art. 18.2;
- **25%** del corrispettivo a seguito all'espletamento delle prestazioni di cui alle lettere **d)** ed **e)** del precedente art. **3.2.**;
- **31%** del corrispettivo a seguito dell'ottenimento della certificazione del SGSSL secondo la norma UNI ISO 45001:2018 da parte di **CAL**;
- **8%** del corrispettivo a seguito dell'esecuzione delle attività di cui alla lettera **g)** del precedente art. **3.2** nel primo anno di certificazione;
- **8%** del corrispettivo a seguito dell'esecuzione delle attività di cui alla lettera **g)** del precedente art. **3.2** nel secondo anno di certificazione;

- **8%** del corrispettivo a seguito dell'esecuzione delle attività di cui alla lettera **g)** del precedente art. **3.2** nel terzo anno di certificazione;

7.2. Maturati i presupposti di cui al precedente art. **7.1.**, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** - del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura per l'importo dovuto che invierà a mezzo p.e.c. all'indirizzo di cui al successivo art. **10.1**.

7.3. Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario entro **30 (trenta) giorni f.m.** dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario**.

7.4. La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, alla regolarità fiscale ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti, alla regolarità contributiva e alla regolarità retributiva.

7.5. L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

7.6. In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'ina-

dempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/16.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali competenti.

7.8 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

7.9. L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

7.9.1. Al fine di cui al precedente art. **7.9.**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 L. 136/2010*" (Allegato 1)

allegato al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

7.9.2. Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **[•]**.

7.9.3. La violazione degli obblighi di cui al presente art. **7.9** e alla Legge n. 3 agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 8 - PENALI E INADEMPIMENTI

8.1. L'**Affidatario** è soggetto a penalità qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. **6.1** e in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali.

8.2. In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle suddette tempistiche, verrà comminata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

8.3. In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali, verrà comminata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

8.4. Nei casi di cui ai precedente punti **8.2** e **8.3** **CAL** procederà all'immediata contestazione via pec all'**Affidatario**, che dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data della formale contestazione. Trascorsi 5 (cinque) dalla contestazione, qualora l'**Affidatario** non fornisca controdeduzioni scritte ovvero

qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima provvederà all'irrogazione della penale per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8.5. Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'Affidatario deve notificare tale circostanza a CAL via pec all'indirizzo di cui al successivo art. **10.1**.

8.6. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia del 10% del valore di cui al precedente punto 4.1 ovvero quando vengono applicate penalità in misura superiore al valore annuale di cui al precedente punto 4.1, oppure l'Affidatario non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, CAL può disporre la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. **14.**, comunicando via p.e.c. all'Affidatario la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

8.7. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione delle somme dovute da CAL a titolo di corrispettivo.
In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto.

8.8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8.9. In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione CAL può chiedere l'esecuzione a spese dell'Affidatario di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del

Contratto senza oneri aggiuntivi a carico di CAL.

ART. 9 - CONTROVERSIE

9.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione del **Contratto** e senza nulla poter opporre.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’AFFIDATARIO

10.1. Le **Parti** danno atto che:

(a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Alberto Rigoni

Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; p.e.c.: calspa@lamiapec.it;

email: alberto.rigoni@calspa.it

(b) Il referente dell’Affidatario è: [•]

[•]

[•] ([•])

Tel. [•]; p.e.c.: [•]

email: [•]

10.2. Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

10.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente comma **10.1.**

ART. 11 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

11.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

11.2. Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

11.3. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

11.4. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG**

ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ART. 12 – GARANZIE

12.1 CAL dà atto che, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario ha consegnato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, emessa da [•], in data [•], di importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'importo della suddetta cauzione tiene conto della riduzione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16. La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. L'Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui CAL si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Affidatario.

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

13.1 CAL, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

13.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente punto **13.1** è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

13.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della

comunicazione di cui al precedente punto **13.2.**, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

13.4 CAL ha facoltà altresì di recedere dal Contratto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'Affidatario (almeno 10 con riferimento a ciascuna delle annualità oggetto del contratto), anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario mediante p.e.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

2. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a **CAL**.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1 La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a)** nel caso previsto dall'articolo **7.9.3** del **Contratto**;
- b)** nel caso previsto dall'articolo **8.6.** del **Contratto**;
- c)** nel caso previsto dall'articolo **15.3** del **Contratto**;
- d)** nel caso previsto dall'articolo **16.2** del **Contratto**;
- e)** in caso di successivo accertamento da parte di **CAL** della mancanza del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16.

14.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **14.1.**, il **Contratto** s'intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c. all'indirizzo di cui al precedente art. 10.1, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

14.3 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'Affidatario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (ivi comprese le maggiori

spese per affidare ad altro soggetto delle rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da **CAL** medesima.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente punto 14.1 lett. e) L'Affidatario è tenuto altresì a pagare una penale pari al 10% dell'importo contrattuale.

14.4 In caso di avveramento di una delle ipotesi di cui al precedente articolo **14.1.**, **CAL** comunicherà all'Affidatario la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del predetto **Contratto**.

ART. 15 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

15.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione della esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

15.2 Tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati, né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di **CAL**.

15.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 - TRASPARENZA

16.1 L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da **CAL** e pubblicato sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali*, impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** al rispetto delle suddette norme e principi.

16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **16.1.**, ovvero l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **16.1.**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **14** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, l’Affidatario **acconsente** al trattamento dei dati personali sia dell’Affidatario sia del professionista esecutore dell’affidamento qualora non coincidente, per finalità connesse alla gestione e dell’espletamento dell’affidamento in esame e per la pubblicazione dei dati e delle informazioni relativi al presente affidamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dalla normativa vigente.

17.2 In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati in possesso della Stazione Appaltante saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività connesse all’affidamento in oggetto. Si informa che i dati personali compresi, se del caso, i dati giudiziari, saranno trattati, con modalità anche automatizzate, al solo fine della gestione della procedura di affidamento e per obblighi di legge.

17.3 I dati forniti e da fornire relativi all’Affidatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del compenso professionale.

17.4 La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata solamente nei casi previsti da norme di Legge o da regolamenti. Gli interessati che abbiano conferito dati personale possono esercitare i diritti di cui al Regolamento UE e all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

17.5 L'Affidatario esprime altresì consenso alla pubblicazione sul sito www.calspa.it dei dati e delle informazioni relativi al presente contratto in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e alla normativa vigente.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

18.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'Affidatario.

18.2 In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro 112,00 (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate). A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'Affidatario. Il relativo importo verrà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione.

ART. 19 – MONITORAGGIO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

19.1 Ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento procederà al monitoraggio della stessa.

19.2 Nel caso in cui dal monitoraggio sopra citato emergesse la necessità di

un intervento di adeguamento del servizio da parte dell’Affidatario, la stessa verrà comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento via pec ai sensi del precedente art. 8.4 e applicando, se del caso, le relative penali.

19.3 A seguito della valutazione della corretta esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento produrrà l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 anche al fine della dichiarazione di liquidabilità delle fatture che verranno progressivamente emesse dall’Affidatario secondo le tempistiche di cui al precedente art. 7.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato 1_Modello per comunicazione ex art. 3 della Legge n. 136/2010.

Milano, [•] 2018

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]

(Direttore Generale)

(Legale Rappresentante)

Ing. Giacomo Melis

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l’Affidatario dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.**

[•]

(Legale Rappresentante)

[•]

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*